



## TRIBUNALE DI UDINE

Prot. n. 2405/20-U

Al Presidente Corte di Appello di Trieste per l'intesa di cui all'art. 83 D. L. n. 18/20  
Al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia suo tramite per il parere dell'autorità sanitaria regionale  
(Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità) di cui all'art. 83 D. L. n. 18/20  
Al Procuratore Generale Corte di Appello di Trieste per l'intesa di cui all'art. 83 D. L. n. 18/20  
Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine per il parere di cui all'art. 83, D. L. n. 18/20 e  
per l'inoltro agli iscritti

**Oggetto: secondo provvedimento organizzativo per il periodo dal 5 giugno al 31 luglio 2020, ai sensi dell'art. 83, commi 6 e 7, D. L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), così come convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché del D.L. n. 28/2020.**

L'evoluzione della pandemia, allo stato, di segno positivo, in particolare nel territorio del Friuli Venezia Giulia, ha consigliato, come del resto previsto nel primo provvedimento organizzativo relativo alla cd. fase due dell'emergenza covid-19, un anticipo della fase di monitoraggio/ampliamento dell'attività giudiziaria.

Oggi, *rebus sic stantibus*, può essere adottata, quindi, la decisione di riprendere tutta l'attività giudiziaria rimasta sospesa, dapprima nella cd. fase uno in forza delle note disposizioni di legge e poi nella cd. fase due a seguito del ricordato decreto del 29 aprile scorso. In altri termini, avendo come paragone i/le procedimenti/udienze che sono stati/e trattati/e durante le due predette fasi, il presente provvedimento organizzativo prevede e disciplina la trattazione di tutti/e i/le restanti procedimenti/udienze rimasti/e sospesi/e, con tre sole limitate eccezioni di cui si dirà appresso.

La ripresa totale dell'attività giudiziaria deve necessariamente, inderogabilmente, però tenere conto dei seguenti principi e fattori:

6) Per il **settore dibattimento penale**, fermi restando i vigenti limiti di orario delle udienze penali dettati dalle oggettive esigenze del personale, le cd. udienze filtro del dibattimento penale saranno chiamate ad orari scaglionati non più nella misura di 15 minuti ciascuna, bensì di 10 minuti ciascuna.

7) Ancora per il **settore dibattimento penale**, eventuali procedimenti che, all'esito della rimodulazione secondo i parametri indicati, non potessero essere trattati compiutamente nell'udienza prevista, saranno, se possibile, chiamati alla stessa udienza, ma solo ai fini della comunicazione processuale alle parti della nuova data di trattazione; posto che anche tale evenienza sarà previamente comunicata, si darà la facoltà, onde evitare la contemporanea presenza di più parti o difensori, di fare ricorso alle procedure di sostituzione.

8) E' stato attivato, come anticipato nel decreto del 29 aprile citato, il sistema di condivisione via web dell'agenda udienze tra magistrati e cancellerie competenti che consentirà ai magistrati di fissare consapevolmente l'udienza, e in particolare, l'udienza istruttoria, in data, orario e luogo compatibili con le analoghe scelte fatte dai colleghi al fine di evitare assembramenti o violazioni delle regole sulle distanze.

#### **ACCESSO AGLI UFFICI**

A) L'orario di apertura delle cancellerie del tribunale e degli uffici del GDP tornerà ad essere quello del periodo pre covid-19.

B) Verrà mantenuto, come detto, il sistema dell'appuntamento, con una rimodulazione quantitativa: al massimo 6 appuntamenti ogni ora.

#### **UNEP**

1. Viene soppressa fin dall'8 giugno 2020 la limitazione relativa alla distanza temporale dalla notifica di cui al decreto del 29 aprile 2020, ossia quella secondo la quale, l'accesso all'Ufficio degli avvocati era ammesso solamente per la necessità di procedere alla notifiche ed esecuzioni che scadono entro 20 giorni.
2. L'orario di apertura dell'Ufficio rimane dalle 8,00 alle 13,00 dal lunedì al venerdì e dalle 8,00 alle 11,00 il sabato, mentre l'orario di ricezione atti è quello fissato dal Decreto del Presidente della Corte d'Appello ad inizio anno.
3. Si prosegue poi con il sistema dell'appuntamento con il limite numerico di cui sopra previsto per gli altri uffici (massimo 6 appuntamenti ad ora).
4. Anche all'esito dell'interlocuzione scritta per le vie brevi con il medico aziendale, si dispone quanto segue:

- in data **1 luglio 2020** riprenderanno le notifiche a mani, che dovranno essere eseguite dall'UG munito di guanti monouso, mascherina e visiera se la prima è una mascherina che protegge i terzi ovvero solamente mascherina senza visiera se si tratta di dispositivo che protegge anche l'operatore (e se possibile e ritenuto utile in relazione al caso concreto anche camice monouso); qualora per ragioni oggettive la notifica a mani dovesse presentare, in casi eccezionali, profili di rischio epidemiologico o per la salute, l'UG, previo verbale, potrà soppiantare all'esecuzione dell'attività di notifica;
- viene ancora sospesa, allo stato, salvo nuove valutazioni in sede di monitoraggio, l'effettuazione delle esecuzioni mobiliari in quanto in tal caso l'ingresso nei luoghi privati, per modalità, intensità e tempi, presenta ancora fattori di rischio imprevedibili sotto il profilo del possibile contagio e in quanto già la riattivazione delle notifiche a mani, di per sé, è attività che impone un contatto, seppure di intensità inferiore, con l'utenza privata;
- come nel caso delle udienze in esterno di audizione del beneficiario nei procedimenti di ADS, anche per le notifiche a mani e, poi, per le esecuzioni mobiliari, verrà stilato per tempo un protocollo comportamentale che verrà diffuso a tutti gli interessati.

## DISPOSIZIONI FINALI

Dichiara il presente provvedimento esecutivo a partire **dal 5 giugno 2020**.

Viene fin d'ora fissata riunione per il **monitoraggio al primo luglio 2020**, secondo modalità che verranno precisate in seguito e con la eventuale previsione di un anticipo dello stesso se le condizioni lo consentiranno.

Tutte le disposizioni qui contenute potranno essere oggetto di eventuale modifica o revoca in base alle seguenti circostanze:

- esito dell'intesa con il Presidente della Corte di Appello e con il Procuratore Generale;
- esito del parere fornito *ex lege* dall'autorità sanitaria regionale;
- esito parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- evoluzione epidemiologica;
- futuri provvedimenti governativi o regionali;
- futuri provvedimenti ministeriali in tema di impiego del personale;
- disponibilità del personale, situazione delle strutture e approvvigionamento DPI;
- esito del monitoraggio;

- esito dei progetti organizzativi di cui al decreto 29 aprile 2020 (a tal riguardo si allega il protocollo richieste copie e deposito lista testi siglato il 27 maggio 2020).

**Si comunicano a:**

magistrati, magistrati onorari, gdp, dirigente amministrativo, personale del Tribunale, gdp e unep;  
al Procuratore della Repubblica;  
ai consigli dell'ordine di Udine dei medici, dei notai, dei commercialisti e revisori contabili, degli architetti, degli ingegneri, dei geometri, degli psicologi, dei psicoterapeuti, dei periti industriali, dei periti agrari e dei traduttori e interpreti;  
al Ministero della Giustizia – DOG.

Si dispone la pubblicazione del provvedimento nel sito web del Tribunale e l'affissione nei locali del Tribunale, del GDP e dell'UNEP.

Si dispone che il presente provvedimento sia trasmesso al C.S.M. – settima Commissione – via mail all'indirizzo [urgent@csm.it](mailto:urgent@csm.it) e [emergenzacovid@cosmag.it](mailto:emergenzacovid@cosmag.it).

**Si allega:** Protocollo richieste copie e deposito liste testi.

Udine, li 4 giugno 2020

Il Presidente del Tribunale

Dott. Paolo Cordero

